



APERTO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Multirischi Alberghi per Confcommercio

Tutela Legale

Per i servizi di consulenza è possibile
contattare **ConsulDAS**:

■ Numero Verde 800-666000



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



Vittoria
Assicurazioni

Glossario pag. 3

Norme che regolano la Sezione Tutela Legale

Difesa penale pag. 7

Difesa civile pag. 9

Garanzie Complementari

Vertenze contrattuali con i clienti pag. 11

Insorgenza del caso assicurativo - Operatività della garanzia pag. 12

Disposizioni che regolano la prestazione del servizio pag. 14

Sezione Tutela Legale - Tabella scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo

T
A
B
E
L
L
A

S
I
N
I
S
T
R
I

Prestazioni	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore - esistenza, se indicato)
Spese per assistenza interprete	1			10 ore lavorative
Spese relative a traduzioni	1			Euro 1.000
Anticipo della cauzione	1			Euro 10.000
Difesa penale: anticipo spese legali e/o peritali	2b)			Euro 2.000
Difesa penale: opposizione al giudice per ingiunzione di pagamento	2c)		Per somme superiori a Euro 500	
Diritto civile: controversie per inadempienze contrattuali	3c)		Per somme superiori a Euro 350	
Scelta legale: onorari del legale non residente presso il circondario del tribunale	8			Euro 3.000

Arbitrato

E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza stragiudiziale

E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Caso assicurativo/sinistro

La controversia o il procedimento per il quale è prestata l'assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Contratto

Il contratto di assicurazione.

Contravvenzione

E' un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno extracontrattuale

E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione.

Delitto

E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;

- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile

E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale

E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Fatto illecito

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Impresa

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Giudiziaria, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;

- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Lavoro parasubordinato

Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (D. Lgs. 276/03).

Massimale

La somma entro la quale l'Impresa risponde per ogni caso assicurativo/sinistro.

Parti

Il Contraente e l'Impresa.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

Procedimento penale

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa

Reato

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione amministrativa

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria

Spese di giustizia

Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di soccombenza

Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

Spese peritali

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Vertenza contrattuale

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Norme che regolano la sezione tutela legale

1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Il premio della presente Sezione è determinato in base al numero dei posti letto di cui è dotato il Contraente. **Qualora al momento di un sinistro dovesse risultare una differenza di oltre 10 posti letto rispetto al numero dichiarato dal Contraente e riportato sul simplo di polizza, si applicherà la disposizione di cui all'articolo – Buona Fede delle Condizioni Generali, fermo restando il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

Rientrano in garanzia le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dall'Impresa
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l'Impresa assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000,00;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000,00. L'importo della cauzione sarà anticipato da parte dell'Impresa a condizione che sarà garantita all'Impresa stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito all'Impresa entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali l'Impresa conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

L'Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che devono presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

2 - Difesa penale

La presente garanzia è operante solamente se richiamata nel frontespizio di polizza e se per la stessa è corrisposto il relativo premio.

Con riferimento all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito dell'attività di Albergo, Residenza Turistica Alberghiera, Ostello, Pensione, Bed and Breakfast, Affitta-Camere, comprese le attività connesse, come ad esempio la gestione di ristoranti, bar, impianti sportivi e ricreativi:

a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione originato da atti commessi o attribuiti. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché le persone assicurate siano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, l'Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza passerà in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Si comprendono, a parziale deroga di quanto stabilito all'art. 5 - "ESCLUSIONI", i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'Assicurato avrà avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, l'Impresa provvederà all'anticipo delle spese legali e / o peritali, nel limite della somma di Euro 2.000,00, nell'attesa della definizione del giudizio.

Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo l'Impresa richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio;

c) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 5 - "ESCLUSIONI", debba presentare Opposizione avanti al Giudice competente avverso l'Ordinanza - Ingunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa, **allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a € 500,00. Si precisa che la suddetta garanzia non opera per violazioni di nome in materia fiscale/tributaria.**

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che la garanzia comprende anche le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti, anche in materia fiscale e amministrativa, dei seguenti Decreti:

- **D.Lgs 81/2008** e norme analoghe: Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro;
- **D.Lgs 758/94** e norme analoghe: Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
- **D.Lgs 22/97** e norme analoghe: Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
- **D.Lgs 155/97** e norme analoghe: Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
- **D.Lgs 196/03** e norme analoghe: Codice in materia di Protezione dei Dati Personali;
- **D.Lgs 231/01** e norme analoghe: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Persone assicurate

Oltre che a favore del Contraente, le garanzie di cui al presente articolo operano a favore di:

- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari ed affini che collaborano nell'attività;
- Per le Società di Persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari ed affini che collaborano nell'attività;
- Per le Società di Capitale: amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro.

3 - Difesa civile

La presente garanzia è operante solamente se richiamata nel frontespizio di polizza contestualmente alla garanzia di cui all'art. 2 - DIFESA PENALE e se per la stessa è stato corrisposto il relativo premio.

Con riferimento all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito dell'attività di Albergo, Residenza Turistica Alberghiera, Ostello, Pensione, Bed and Breakfast, Affitta-Camere, comprese le attività connesse, come ad esempio la gestione di ristoranti, bar, impianti sportivi e ricreativi:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da un' apposita Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio. L'impresa si riserva di chiedere in qualsiasi momento l'esibizione della polizza di Responsabilità Civile verso terzi; in mancanza di esibizione della polizza, la presente garanzia non sarà operante.

Si precisa che la suddetta garanzia opera esclusivamente per la sola polizza RCT/RCO e non opera per altre polizze di Responsabilità Civile;

- c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **per le quali il valore di lite sia superiore a € 350,00.**

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo si comprendono:

- vertenze con i fornitori relative a forniture di beni/servizi commissionati e/o ricevuti; sono comprese le controversie in merito a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, fatti eseguire negli immobili assicurati;
- controversie di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro. Sono altresì comprese le vertenze con agenti e rappresentanti;
- controversie nei confronti di Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

Persone assicurate

Oltre che a favore del **Contraente**, le garanzie di cui alle lettere **a)** e **b)** del presente articolo, operano a favore di :

- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari ed affini che collaborano nell'attività;
- Per le Società di Persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari ed affini che collaborano nell'attività;
- Per le Società di Capitale: amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro.

Operanti solamente se richiamate nel frontespizio di polizza contestualmente alle garanzie di cui all'art. 2 - DIFESA PENALE e all'art. 3 - DIFESA CIVILE e se per le stesse sia stato corrisposto il relativo premio.

4 - Vertenze contrattuali con i clienti

4.1 - La garanzia, **con il limite di 1 (una) denuncia per anno assicurativo**, come richiamato nel frontespizio di polizza, viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

4.2 - La garanzia, **con il limite di 2 (due) denunce per anno assicurativo**, come richiamato nel frontespizio di polizza, viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

4.3 - Estensione territoriale delle vertenze contrattuali

E' facoltà dell'Assicurato, tramite apposito richiamo nel frontespizio di polizza, estendere le garanzie, di cui all'art. 4.1 oppure all'art. 4.2, alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in un paese dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtestein, Principato di Monaco e Svizzera.

5 - Esclusioni

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatta eccezione per le imputazioni penali che derivino da violazioni di legge in tali materie e fatto salvo, ove previsto, il ricorso/opposizione alle sanzioni amministrative.
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività, indicati in polizza;
- operazioni relative all'acquisto, vendita, costruzione, locazione/affitto di beni immobili;
- controversie relative al diritto di proprietà e altri diritti reali su immobili;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, guida, acquisto e vendita di veicoli, mezzi nautici a motore e aerei a motore;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui, fatta eccezione per quanto previsto alla garanzia Supplementare VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI, se attivata;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore; controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda.
- controversie di natura contrattuale con l'Impresa.

6 - Estensione territoriale delle garanzie

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale:

in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;

- nelle ipotesi di vertenze contrattuali:

in tutti i Paesi dell'Unione Europea, inoltre Liechestein, Principato di Monaco e Svizzera, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino

- nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative:

in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

7 - Insorgenza del caso assicurativo - operatività della garanzia

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono:

1. dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
2. trascorsi 60 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi;
3. la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto;
4. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere l'Impresa per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
5. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro subordinato/parasubordinato, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro;
6. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
7. **La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;**
8. Nell'ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l'inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall'Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
9. **Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti**, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

10. **Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti**, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
11. **In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.**

Disposizioni che regolano la prestazione del servizio

8 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo all'Agenzia Vittoria a cui è assegnata la polizza. L'Impresa provvederà all'inoltro della denuncia a D.A.S., alla quale si dovranno trasmettere tutti gli atti e documenti occorrenti, che l'Assicurato regolarizzerà a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, facendo, inoltre, pervenire alla stessa notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. **Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, l'Impresa garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.**

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con l'Impresa o con D.A.S.

9 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentassero possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 8.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo di credito verrà estesa a due tentativi.

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

10 - Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro

deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dall'Impresa la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

11 - Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.**

Servizio di consulenza legale telefonica (ConsulDAS)

Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, l'Impresa fornisce, tramite D.A.S., **un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica** nell'ambito delle materie previste in polizza, attivabile:

- contattando il **numero verde 800/666000**;
- scrivendo a **consuldas@das.it**;
- collegandosi al sito **www.das.it**.

APERTO

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB044480-TUL-EDZ-0119 - MULTIRISCHI ALBERGHI PER CONFCOMMERCIO - TUTELA LEGALE